

Settore I - Segreteria generale
Servizio Avvocatura comunale

Lecco, lì ____ ____ ____

Prot. _____
Tit. ____ Cl. ____ Fasc. ____

AVVISO DI ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA

Informo che la Città di Lecco intende istituire un elenco di avvocati di fiducia da utilizzare per il conferimento di incarichi di difesa nei diversi gradi di giudizio nei casi in cui non sia possibile utilizzare le prestazioni professionali dell'Avvocatura comunale.

Le materie di interesse dell'ente, per ciascuna delle quali è formulato un separato elenco di avvocati, sono queste:

- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo
- diritto tributario
- diritto sindacale e del lavoro

La disciplina per la formazione dell'elenco e per l'assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che seguono.

1. Termine di ricezione delle richieste di iscrizione nell'elenco

1.1. Gli avvocati regolarmente iscritti presso un consiglio dell'Ordine professionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247¹, e che abbiano titolo per l'esercizio della libera professione, possono presentare la propria istanza entro il giorno ____ ____ ____ al Protocollo generale della Città di Lecco, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune@pec.comunedilecco.it, sottoscrivendola con firma digitale e con in allegato tutta la documentazione richiesta, sempre sottoscritta digitalmente.

1.2. Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato sono prese in considerazione in sede di aggiornamento dell'elenco che è fatto ordinariamente con cadenza annuale, e straordinariamente allorché il dirigente competente ne ravvisi la necessità in relazione alla riduzione del numero dei professionisti interpellabili anche per singole materie di interesse.

2. Formulazione dell'istanza

2.1. L'istanza è redatta in lingua italiana secondo il modello allegato ed è sottoscritta dall'avvocato; all'istanza sono allegati il *curriculum professionale* dell'avvocato e copia del suo documento di identità in corso di validità.

¹ Recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

2.2. Può essere richiesto l'inserimento nell'elenco per una, più o tutte le materie di interesse prima indicate.

2.3 Nell'allegato modello di istanza sono indicati i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco; si precisa che tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'istanza, e dovranno essere mantenuti per tutta la durata di espletamento dell'incarico.

3. Termine per la costituzione dell'elenco

3.1. L'elenco, distinto per ciascuna delle materie di interesse, è approvato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle istanze con determinazione dirigenziale ed è pubblicato contestualmente sul sito istituzionale *Internet* della Città.

3.2. Dell'approvazione dell'elenco è data informazione agli avvocati che hanno formulato istanza di inserimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dai medesimi indicato. Con lo stesso sistema è data comunicazione dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.

4. Modalità per la scelta dei legali da incaricare e per la determinazione del compenso

4.1. In tutti i casi in cui occorra conferire un incarico di difesa giudiziale in una delle materie di interesse, il dirigente sorteggia dall'elenco disponibile una terna di legali ai quali invia una richiesta di offerta economica contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il suo valore, il termine per il ricevimento al Protocollo generale della Città delle offerte e quello della conclusione del relativo procedimento. Quest'ultimo è ordinariamente fissato in non più di quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma può variare, in più o meno, in relazione alla natura e ai tempi del giudizio. Del ricorso all'eventuale termine più breve o più lungo, il dirigente motiva le ragioni nella richiesta di offerta inviata ai professionisti sorteggiati.

4.2. Nei sorteggi, di cui è redatto verbale, il dirigente tiene conto degli incarichi già conferiti anche nel triennio precedente la formulazione del primo elenco dei legali di fiducia dell'ente per assicurare la rotazione dei professionisti cui richiedere offerta e incaricare.

4.3. L'offerta economica dei singoli legali interpellati fa riferimento, come base massima non superabile, a quella derivante dall'applicazione dei parametri contenuti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55² e comprende anche le spese di domiciliazione. L'offerta è corredata da un calendario dei pagamenti che il professionista chiede sia rispettato dall'ente, fermo restando che sono escluse anticipazioni di somme antecedenti la formulazione del primo atto di interesse dell'ente che non dipendano da diritti e/o tributi a carico dell'ente e inerenti il tipo di giudizio da instaurare o nel quale l'Amministrazione debba difendersi.

4.4. L'incarico è affidato al professionista che abbia presentato l'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione. A parità di offerta il dirigente, previo solamente l'invito agli interessati ad eventualmente parteciparvi, individua in apposita seduta e con sorteggio il professionista da incaricare.

4.5. La misura dell'offerta così determinata e il calendario di pagamento del compenso sono assunti come non modificabili nel rapporto che si instaura con il professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

4.6. La conclusione del procedimento è comunicata al professionista prescelto con le indicazioni necessarie all'avvio della difesa. Dell'incarico è data anche comunicazione

² Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

agli altri professionisti inclusi nell'elenco per materia di interesse per il quale il procedimento è stato avviato.

4.7 Il professionista incaricato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento in corso.

4.8 La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività svolta.

5. Altre informazioni

6.1. Qualora non pervengano richieste di iscrizione per una o più delle materie di interesse, il dirigente può indire nuova selezione o, in relazione alla necessità di procedere all'affidamento dell'incarico, individuare alternativamente i professionisti cui richiedere la presentazione di offerta con le analoghe modalità e condizioni previste al precedente punto n. 4.

6.2 E' fatta salva, per la competente dirigenza, la facoltà di affidare - anche in via diretta - incarichi di difesa dell'Ente a professionisti, iscritti o non iscritti nell'elenco, purché il provvedimento di conferimento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed adeguata motivazione (che non potrà mai risolversi in mere clausole di stile o in rinvii), al fine di legittimare, in fatto ed in diritto, detta modalità di attribuzione dell'incarico.

6.3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è improntato alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di incarico.

6.4. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

6.5. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei dati non si procede all'adozione del provvedimento richiesto.

6.6. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il dr. Michele Luccisano, Segretario generale e Dirigente del Settore 1 - Avvocatura comunale.

6.7. In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previsto dall'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

6.8. Per ogni informazione inerente questo avviso è possibile rivolgersi a:

- Segreteria generale, dr.ssa Silvia Turnaturi, Palazzo Municipale, Piazza A. Diaz, 1, Lecco, telefono 0341481401, mail segreteria.generale@comune.lecco.it; comune@pec.comunedilecco.it

Lecco, lì _____

Il Segretario generale
Dirigente del Settore 1
dott. Michele Luccisano